



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

## Circolare n° 3 del 09/03/2018

OGGETTO	SOGGETTI INTERESSATI
1. <u>Spesometro</u>	Titolari di Partita IVA
2. <u>Fatturazione elettronica</u>	Tutti
3. <u>Riepilogo modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti digitali</u>	Titolari di Partita IVA
4. <u>Riforma del Terzo Settore: chiarimenti per le Cooperative sociali</u>	Cooperative
5. <u>Chiarimenti riguardanti gli Enti del Terzo Settore</u>	Enti del Terzo Settore

### 1. SPESOMETRO

Con il Comunicato Stampa del 5/2/2018 l'Agenzia delle Entrate ha confermato la **proroga al 6 aprile 2018** del termine originariamente fissato al 28 febbraio per effettuare la **Comunicazione dei dati fatture relative al secondo semestre 2017**. Entro tale termine è inoltre possibile **rimediare agli errori** relativi alla Comunicazione dei dati **del primo semestre senza incorrere in sanzioni**.

Sono inoltre previste alcune **semplificazioni**:

- è possibile inviare i dati del **documento riepilogativo** per le **fatture di importo inferiore ai 300 euro** (comprensivo di iva) registrate cumulativamente, anziché riportare i dati delle singole fatture;
- viene **limitato il numero di informazioni** anagrafiche relative alla controparte da trasmettere: resta l'obbligo di comunicazione della sola partita iva o del codice fiscale, mentre divengono facoltativi la denominazione e l'indirizzo.

### 2. FATTURAZIONE ELETTRONICA

La Legge di Stabilità 2018 ha introdotto l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2019, di emettere la fattura in **formato elettronico** anche per la totalità delle operazioni rilevanti ai fini IVA poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti in Italia; fino ad oggi infatti, l'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico, era previsto soltanto per le operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Tale obbligo riguarderà quindi le operazioni effettuate sia verso soggetti passivi IVA (B2B), purché siano soggetti residenti, stabiliti o siano ivi identificati attraverso un rappresentante fiscale o con rappresentazione diretta, sia verso soggetti che non svolgono attività d'impresa, arte o professione (B2C).

Restano esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti non stabiliti e non identificati ai fini IVA in Italia, i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio ex art. 38 DL 98/2011 e del regime forfetario ex art. 1 commi 54-89 Legge 190/2014 e le operazioni esonerate dall'obbligo di fatturazione di cui all'art. 22 del DPR 633/72.

La finalità della norma è quella di agevolare l'azione di contrasto all'evasione fiscale dell'Amministrazione Finanziaria che, incrociando i dati pervenuti dalla fatturazione elettronica con quelli relativi ai versamenti IVA, potrà verificare in tempi più brevi il corretto assolvimento dell'imposta.

La fattura elettronica verrà considerata emessa nel momento di trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio, una piattaforma attualmente utilizzata per la fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, e sarà possibile registrare la fattura entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale riferita all'anno in cui il documento è stato trasmesso.

In caso di emissione di una fattura con modalità diverse da quelle previste (per esempio, nel vecchio formato cartaceo), la stessa si considererà non emessa.

Vengono infine previste una serie di semplificazioni circa la conservazione delle fatture elettroniche e l'abolizione di adempimenti periodici obbligati che, tuttavia, dovranno essere stabiliti con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

L'adozione delle nuove norme causerà a tutti gli operatori economici importanti cambiamenti operativi: lo Studio continuerà nelle prossime Comunicazioni l'attività di approfondimento e si rende disponibile per il supporto alla clientela nella pianificazione e organizzazione dei processi.

*Studio Triberti Colombo & Associati*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

## 3. RIEPILOGO MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI DIGITALI

### Bollo Digitale

Dal 2017, è operativo il servizio @e.bollo, che consente al contribuente di versare, tramite il Sistema Pago PA, l'imposta di bollo sulle richieste trasmesse alle P.A. (ed atti relativi) con modalità telematiche.

Tale servizio punta a semplificare e a velocizzare le procedure a vantaggio di cittadini ed imprese che si interfacciano con la Pubblica Amministrazione.

L'acquisto della marca da bollo digitale è possibile tramite gli strumenti messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) (addebito in conto, carta di debito, prepagata e carta di credito), attraverso i servizi presenti su pago PA raggiungibili esclusivamente dai siti internet delle pubbliche amministrazioni che offrono servizi per il rilascio dei documenti elettronici e che hanno aderito al sistema pago PA dell'AgID.

### Bollo per i documenti informatici rilevanti ai fini tributari

Per documenti informatici rilevanti ai fini tributari (quali ad esempio fatture elettroniche di importo superiore a 77,47 Euro, libri, registri..., per i quali è prevista anche la conservazione digitale) l'imposta di bollo deve essere assolta con il versamento diretto in un'unica soluzione, anche con eventuale compensazione di crediti, tramite Modello F24 (codice tributo 2501) in modalità esclusivamente telematica, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare questa la scadenza per i documenti 2017 è fissata, quindi, al **30 aprile 2018**).

### Bollo Virtuale

Le modalità di assolvimento sopra descritte non devono essere confuse con il c.d. "bollo virtuale", procedura che prevede la possibilità, per determinate categorie di atti e documenti (cartacei) e previa apposita richiesta all'Amministrazione finanziaria, di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo senza l'applicazione fisica della marca. L'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno. Entro il mese di gennaio il contribuente deve presentare una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente.

Dal 2017 è possibile assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale anche per gli assegni circolari e in conseguenza di ciò l'Agenzia delle Entrate (con provvedimento del 29/12/2017) ha aggiornato lo specifico modello per la liquidazione definitiva dell'imposta, relativa agli atti e documenti emessi

## 4. RIFORMA DEL TERZO SETTORE: CHIARIMENTI PER LE COOPERATIVE SOCIALI

Con [nota](#) direttoriale del 22 febbraio 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito importanti precisazioni in merito all'applicazione della Riforma alle Cooperative Sociali.

In particolare, è stato chiarito che:

1. fino all'emanazione delle linee guida "l'adozione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali, il deposito dello stesso presso il registro delle imprese e la pubblicazione sul sito internet assumano carattere facoltativo, fatta salva l'osservanza di eventuali disposizioni regionali in proposito, tenuto conto del fatto che varie Regioni, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'albo regionale, impongono alle cooperative sociali la redazione del bilancio sociale";

2. le cooperative sociali possono svolgere anche attività diverse da quelle previste all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs 112/2017, "in virtù di espresse previsioni normative contenute nell'ordinamento vigente". In particolare, la circolare fa riferimento all'agricoltura sociale e alla riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. Le disposizioni relative all'obbligo di nomina dei sindaci nelle imprese sociali, non si applicano alle cooperative sociali, per le quali continuano a valere le previgenti norme di diritto societario, "le norme dettate in materia dal codice civile agli articoli 2543 e 2477 possono ritenersi prevalenti rispetto alla disciplina generale dettata per le imprese sociali, posto che ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del decreto legislativo sopra citato, <<...Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili.>>"

*Studio Triberti Colombo & Associati*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

## 5. CHIARIMENTI RIGUARDANTI GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Si riepilogano le principali novità in materia di Terzo Settore, portate dalla nota riforma della quale stiamo seguendo l'attuazione, che sono già applicabili dal **1 gennaio 2018**:

Per le Onlus, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps), comprese le cooperative sociali, le disposizioni già in vigore sono quelle in materia di:

- **detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali** (articolo 83 del Cts)
- **imposte indirette**: esenzioni da imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo, imposta sugli intrattenimenti e tasse sulle concessioni governative (articolo 82 del Cts). A riguardo è stato chiarito che l'esenzione da imposta di bollo riguarda anche le **fatture emesse** e gli estratti conto relativi a Onlus, Aps e Odv

Alle **Odv e Aps**, inoltre, **si applica l'esenzione dall'Ires per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale** (articolo 84, comma 2, e 85, comma 7, del Cts).

Si applicano inoltre già, a tutti i soggetti di cui sopra comprese le cooperative sociali, le agevolazioni in materia di "social bonus" (recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni sottratti alla mafia)

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti

Studio Triberti Colombo & Associati

*Studio Triberti Colombo & Associati*

Milano - Via Carducci 32 - 20123  
Tel. +39 02 855.031  
Fax. +39 02 855.035.00

Torino - Piazza Carlo Felice 18 - 10121  
Tel. + 011.538.386  
Fax: +011.537.389

Roma - Via Boncompagni 93 - 00187  
Tel. +06.97273788  
Fax +06.97273584.00

